

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta _____ Anna Galli _____
nata il _14/07/1969_____ a __Busto Arsizio (VA)_____
C.F. _____ GLLNNA69L54B300K _____
in qualità di _____ professore associato _____
del Dipartimento di __Scienza dei Materiali _____
dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- al fine di poter realizzare le seguenti attività di ricerca:

Analisi non invasive in situ di materiali di interesse nel campo dei Beni Culturali tramite tecniche spettroscopiche complementari che diano informazioni sia atomiche che molecolari su ampie aree superficiali dei campioni analizzati. La possibilità di effettuare mapping e di applicare contemporaneamente più tecniche di analisi porta infatti a benefici in termini di tempi di misura (I) riducendo i tempi di acquisizione per ciascun punto, (II) automatizzando la raccolta dati, (III) sovrapponendo istantaneamente le informazioni raccolte con le diverse tecniche. È inoltre importante, trattandosi di analisi su Beni Culturali, rimarcare la necessità di effettuare tali analisi in situ, cioè nei luoghi dove gli oggetti sono conservati (tipicamente musei, luoghi di culto, siti archeologici), in quanto spesso si devono studiare oggetti che per loro natura (ad esempio affreschi) o per il loro elevato valore artistico sono inamovibili.

- è necessario procedere all'acquisto di uno strumento che abbia le seguenti specifiche tecniche indispensabili:

Lo strumento deve avere come caratteristica imprescindibile quella di avere integrati sulla stessa testa di misura sia uno strumento XRF, per misure di tipo atomico, che uno strumento che misuri la riflettanza nel range VIS-NIR-SWIR, per la caratterizzazione molecolare.

Lo strumento deve inoltre essere sia trasportabile, per indagini in situ, che utilizzabile in posizione fissa da laboratorio. Deve quindi essere uno scanner portatile non invasivo

basato sull'utilizzo combinato e contemporaneo della fluorescenza X (XRF) e della riflettanza nel visibile e vicino infrarosso (bande VIS-NIR-SWIR, Visible, Near and Short Wave Infrared Reflectance).

Lo scanner deve poter essere smontato e trasportato tramite valigie di formato compatto, oppure deve poter essere trasportato facilmente nella sua forma montata.

In particolare lo strumento XRF deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- tubo a raggi X con anodo di elementi pesanti (Rh, Ag, Mo)
- possibilità di filtrare la radiazione primaria
- possibilità di collimare la radiazione primaria
- detector SDD
- camera integrata per visualizzare area analizzata

E lo strumento che esegue spettri di riflettanza ottica vis-NIR VIS-NIR-SWIR deve essere integrato allo strumento XRF e avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Sorgente di eccitazione lampada alogena
- Detector nel range spettrale 400-2500 nm
- Dimensioni dell'area di indagine < 1 mm
- Tempi di misura compatibili con le tempistiche degli esperimenti XRF

- che, dopo un'attenta indagine di mercato in merito alle strumentazioni disponibili, è stato individuato il seguente strumento come l'unico in possesso delle specifiche tecniche di cui sopra:

- Nome strumento: IRIS: Combined MA-XRF and Total Reflectance Spectroscopy____

- indicare eventuale privativa industriale: (brevetto/i n.)

- Produttore: _ XGLab S.R.L. _____

- Rivenditore: __ XGLab S.R.L. _____

- Prezzo offerto: _____150165+IVA_____

- e che non vi è nessun altro strumento presente

sul mercato italiano [per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35, c. 1, lett. c)]

ovvero

x sul mercato europeo [per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35, c. 1, lett. c)]

in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni sopra evidenziati.

Consapevole che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando costituisce una deroga all'evidenza pubblica, comportando un implicito restringimento della concorrenza con condizioni di acquisto meno favorevoli, confermo che l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela.

Milano, 12/12/2022

Firma del DICHIARANTE

2/3



Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.